

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1974

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(74/531/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1973⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1 bis,

viste le domande presentate dal Regno dei Paesi Bassi, considerando che la direttiva summenzionata ha fissato delle tolleranze per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali;

considerando che essa permette tuttavia agli Stati membri di sottoporre la loro produzione a condizioni più rigorose;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi fa uso di questa facoltà;

considerando inoltre che una campagna di sradicamento di Avena fatua è effettivamente in corso nelle colture di queste piante nello Stato membro interessato;

considerando quindi che è necessario autorizzare lo Stato membro richiedente ad adottare disposizioni più restrittive anche per la commercializzazione di sementi originarie d'altri Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato a prescrivere che le sementi di cereali non possono essere commercializzate sul suo territorio se non sono accompagnate da un certificato ufficiale che sia stato rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi comunica alla Commissione a decorrere da quale data e secondo quali modalità si avvarrà dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.